ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Deliberazione N. 21/2015 Proposta Urbanistica e Piano Territoriale/24

Relatore: PRESIDENTE MATTEO BESOZZI

Oggetto: PARERE DELLA PROVINCIA DI NOVARA SUL PIANO PAESAGGISTICO

REGIONALE - ADOTTATO CON D.G.R. N. 20-1442 DEL 18/05/2015 AI SENSI

DELL'ARTICOLO 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I..

L'anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di Settembre alle ore 15:20 in Novara e nella sala del Consiglio Provinciale sita nel Palazzo della Provincia.

A seguito di avviso di convocazione, diramato dal Presidente, diretto in tempo utile a tutti i Consiglieri Provinciali ed a seguito di comunicazione al Prefetto e di pubblicazione, ai sensi dell'art.32 della L. 69/2009, all'Albo Pretorio della Provincia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio Provinciale. La seduta è pubblica.

Presidente: MATTEO BESOZZI – PRESIDENTE

Assiste come **Segretario**: DOTT. ROBERTO FAVINO – VICE SEGRETARIO GENERALE.

Il Presidente, constatato che la presenza in aula di n. 11 Consiglieri su 12 assegnati alla Provincia rende legale e valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

... omissis ...

Al momento della votazione sull'argomento in oggetto viene accertata come dal seguente prospetto la presenza in aula di:

MATTEO BESOZZI	Presidente	Presente
ENRICO RUGGERONE	Consigliere	Presente
EMANUELA ALLEGRA	Consigliere	Presente
FEDERICO BINATTI	Consigliere	Presente
MASSIMO BOSIO	Consigliere	Presente
GIUSEPPE CREMONA	Consigliere	Presente
BIAGIO DIANA	Consigliere	Presente
GIANLUCA GODIO	Consigliere	Presente
ROSA MARIA MONFRINOLI	Consigliere	Presente
LAURA MARIA LUISA NORO	Consigliere	Presente
MARZIA VICENZI	Consigliere	Assente
ANNUNZIATINO ZAMPOGNA	Consigliere	Presente
ELISA LUCIA ZANETTA	Consigliere	Presente

Presenti: 12 Assenti: 1

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- la Regione Piemonte ha predisposto il Piano Paesaggistico esteso a tutto il territorio regionale (PPR), nel rispetto della *Convenzione Europea del Paesaggio* (sottoscritta a Firenze nel 2000 dal Consiglio d'Europa e ratificata dall'Italia con la L.14/2006), nonché del nuovo *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D.lgs. 42/2004 e smi-CBCP);
- il processo ha avuto inizio con la stipula, tra la Regione Piemonte e le Province piemontesi di un Protocollo d'Intesa, approvato con DGR n. 40-7057 in data 08/10/2007, successivamente integrato con DGR n. 67-7508 in data 19/11/2007, con il quale sono stati regolati gli aspetti tecnici e finanziari finalizzati alla formazione condivisa del Piano Paesaggistico Regionale;
- il Protocollo d'Intesa ha portato ad una cospicua collaborazione tecnica svolta integralmente dal personale dell'Ufficio Urbanistica e Piano Territoriale comprendente una serie di verifiche e precisazioni riguardanti i seguenti settori tematici:
 - A l'interpretazione strutturale del territorio;
 - B l'articolazione in ambiti di paesaggio;
 - C la precisazione dei beni paesaggistici;
 - D la precisazione delle reti di connessione.

Le risultanze delle analisi condotte sono state a suo tempo formalmente trasmesse alla Regione;

- le fasi di studio e di analisi hanno trovato conclusione, permettendo alle strutture regionali di predisporre gli elaborati costituenti la proposta di nuovo strumento di pianificazione territoriale regionale, in linea con gli orientamenti definiti nel succitato documento programmatico;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 8 quinquies della L.R. 56/77 e s.m.i., in data 23.02.2009 la proposta di Piano è stata inviata a tutti gli Enti locali che, nei 60 giorni successivi al ricevimento hanno potuto esprimere il proprio parere;
- con deliberazione n. 53-11975 del 04/08/2009, la Giunta regionale ha adottato il nuovo Piano Paesaggistico Regionale;
- all'adozione del nuovo Piano Paesaggistico Regionale (deliberazione n. 53-11975), sono seguite le osservazioni dei soggetti interessati e dalle autorità competenti;

Precisato che:

- la Provincia di Novara con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 73 del 02/11/2009 ha presentato le proprie osservazioni in merito agli elaborati del PPR adottato con DGR n. 53-11975 del 04/08/2009;
- a seguito dell'adozione del PPR e della relativa pubblicazione, sono pervenute alla Regione Piemonte molte osservazioni presentate dai soggetti interessati e dalle autorità competenti;
- la Regione Piemonte ha quindi deciso di riadottare il PPR a seguito delle modifiche strutturali occorse al piano stesso e delle modifiche apportate nel frattempo alla L.R. 56/77 e s.m.i.;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 20-1442 del 18/05/2015 ha adottato nuovamente il PPR ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della L.R. 56/77 e s.m.i. e successivamente lo ha trasmesso alle Province e alla Città Metropolitana, che entro i successivi 60 giorni possono esprimere parere con deliberazione consiliare e trasmetterlo alla Regione;
- ai sensi dell'art 7 L.R. 56/77 e s.m.i. il Piano Paesaggistico Regionale è stato pubblicato e inviato alla Provincia di Novara per la presentazione del parere;

Esaminato il contenuto del PPR adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 20-1442 del 18/05/2015;



Ritenuto di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 7 L.R. 56/77 e s.m.i. di cui all'Allegato A) del quale si richiamano i contenuti e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in merito al PPR adottato con DGR n. 20-1442 del 18/05/2015;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 04/02/2013;

Uditi gli interventi del Presidente della Provincia Matteo Besozzi e dei Consiglieri Cremona, Zanetta, Zampogna e Monfrinoli;

Con n. 12 voti favorevoli su n. 12 presenti e votanti in modo palese

DELIBERA

- 1. di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 7 L.R. 56/77 e s.m.i. di cui all'Allegato A) del quale si richiamano i contenuti e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in merito al PPR adottato con DGR n. 20-1442 del 18/05/2015;
- 2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Piemonte Assessorato Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio;
- 3. di dare atto che sono stati espressi i pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dal Vice Segretario Generale, nonché l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Direttore di Ragioneria;
- 4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti, anche solo indiretti, sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;
- 5. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata a: URBANISTICA E PIANO TERRITORIALE

Infine,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento;

in accoglimento della proposta suddetta;

ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

con n. 12 voti favorevoli su n. 12 presenti e votanti in modo palese

DELIBERA

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

SEGUE N. 1 ALLEGATO



Sottoscritto all'originale:

IL VICE SEGRETARIO GENERALE f.to DOTT. ROBERTO FAVINO

IL PRESIDENTE f.to MATTEO BESOZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

NOVARA, lì 18/09/2015

	f.to Dott. Roberto Favino	
Per copia conforme		
NOVARA, lì		

PARERE DELLA PROVINCIA DI NOVARA SUL "PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE" adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015

PREMESSA

La Regione Piemonte ha predisposto il Piano Paesaggistico esteso a tutto il territorio regionale (PPR), nel rispetto della *Convenzione Europea del Paesaggio* (sottoscritta a Firenze nel 2000 dal Consiglio d'Europa e ratificata dall'Italia con la L.14/2006), nonché del nuovo *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D.lgs. 42/2004 e smi - d'ora in poi "Codice").

Il processo ha avuto inizio con la stipula, tra Regione Piemonte e Province piemontesi, di un Protocollo d'Intesa, approvato con DGR n. 40-7057 in data 8 ottobre 2007, successivamente integrato con DGR n. 67-7508 in data 19 novembre 2007, con il quale sono stati regolati gli spetti tecnici e finanziari finalizzati alla formazione condivisa del Piano Paesaggistico Regionale.

La Provincia di Novara sulla base del su citato Protocollo d'Intesa ha avviato con la Regione Piemonte una collaborazione istituzionale rivolta alla formazione condivisa del Piano Paesaggistico regionale, attraverso una serie di verifiche e precisazioni riguardanti i seguenti settori tematici:

- A) l'interpretazione strutturale del territorio;
- B) l'articolazione in ambiti di paesaggio;
- C) la precisazione dei beni paesaggistici;
- D) la precisazione delle reti di connessione.

La collaborazione si era concretizzata attraverso una lunga e attenta attività di verifiche e precisazioni riguardanti i quattro settori tematici che ha portato ad una rielaborazione degli "shape file" prodotti dalla Regione, attività svolta interamente dall'Ufficio Urbanistica e Piano Territoriale.

Le risultanze delle analisi condotte sono state a suo tempo formalmente trasmesse alla Regione.

Le fasi di studio e di analisi hanno trovato conclusione, permettendo alle strutture regionali di predisporre gli elaborati costituenti la proposta di nuovo strumento di pianificazione territoriale regionale, in linea con gli orientamenti definiti nel succitato documento programmatico.

All'adozione del 4 agosto 2009 del nuovo Piano Paesaggistico Regionale (deliberazione n. 53-11975), sono seguite le osservazioni dei soggetti interessati e delle autorità competenti.

La fase successiva è stata una lunga e complessa rielaborazione del Piano stesso soprattutto in materia di beni paesaggistici, con la produzione del "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte".

La fase attuale è normata dall'Art. 7 della L.R. 56/77 e s.m. e i., oltre che dal Codice dei beni Culturali e del Paesaggio: la Regione con Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-1442 del 18/05/2015 ha provveduto alla "Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr).

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Occorre preventivamente sottolineare che l'adozione del nuovo Piano Paesaggistico Regionale avviene in un momento storico molto particolare.

Molte questioni sono da chiarire: le competenze fondamentali attribuite a titolo esclusivo alla Provincia dall'art. 1, comma 85) della Legge 07/04/2014, n. 56 (Delrio), il tutto ai sensi del successivo comma 89), non sono chiare. Anche il DDL 145 di attuazione della Legge 7/04/2014, n. 56, all'atto dell'adozione del PPR, non ha ancora delineato in maniera definitiva il quadro delle competenze. Inoltre il processo di riforma costituzionale prevede l'abolizione dell'Ente Provincia che è pertanto destinato a venir meno nella sua forma attuale.

Alla luce di quanto disposto recentemente, il PTP potrebbe diventare uno strumento solo strutturale, senza la valenza programmatico/strategica, avente unicamente efficacia nella valutazione dei Piani dei Comuni o delle forme associate di Comuni. La Provincia potrebbe trasformarsi in un Ente che fornisce solo supporto tecnico ai Comuni ed alle unioni di Comuni. L'eventuale nuovo ruolo della Regione che si cala su scelte strategiche sul territorio a dimensione intermedia avrebbe l'inconveniente di una oggettiva distanza territoriale.

L'eventuale ruolo delle Unioni di Comuni nella pianificazione strategica con Piani sovra comunali potrebbe essere funzionale nella gestione intercomunale di servizi, ma meno nella pianificazione vera e propria.

In questo quadro comunque in costante modifica, si inserisce la nuova adozione del Piano Paesaggistico Regionale, che, come nella versione precedente ed il linea con il Codice dei beni culturali e del paesaggio, dà una serie di disposizioni da recepire nella pianificazione territoriale provinciale.

Trovandosi quindi le Province in una fase particolarmente delicata, sia per il destino genericamente incerto che per i tagli operati al bilancio, conseguentemente anche l'adeguamento dei Piani Territoriali Provinciali costituirà una criticità.

Entrando nel merito del Piano Paesaggistico Regionale, dal confronto con la versione di Piano precedentemente adottata emerge chiaramente che molti dei rilievi fatti allora attraverso le osservazioni previste per legge, sono superati dalla nuova versione del Piano.

Sono stati corretti gli errori cartografici e superati in parte i problemi di lettura dovuti alla scala grafica. E' stato raggiunto un livello idoneo di scala grafica relativamente ai beni paesaggistici oggetto di prescrizioni.

Si prende atto dell'istituzione del sistema webgis che permette una rapida e precisa individuazione dei dati. Sarebbe però da chiarire quale dato prevale in caso di incoerenza tra cartografia e dati consultabili con webgis.

Permangono delle criticità legate alla mancanza di contorni precisi delle aree oggetto di tutela.

Si ribadisce, infine, la necessità che la Regione proceda con l'attivazione di un confronto con gli Enti Locali, e con azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati la cui azione sia rilevante per il perseguimento degli obiettivi individuati dal PPR.

Si prende atto della differenziazione operata tra i ruoli attibuiti agli Enti che concorrono al governo del territorio nel testo normativo. Tuttavia, consapevoli delle disposizioni dettate dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, si sottolinea che permangono molte criticità legate a sovrapposizioni nelle funzioni esercitate dagli stessi nel processo di adeguamento.

Si tiene a precisare che le norme del PPR in alcuni casi (artt.16, 20, 23, 29, 30, 37), prevedendo una generica e contemporanea attribuzione di approfondimenti e precisazioni a vari enti, generano il rischio di sovrapposizioni nell'adeguamento dei singoli piani, non essendo sempre di facile individuazione la parte di competenza di ciascun ente. In questo quadro normativo – programmatorio risulta anche di difficile applicazione il principio della co-pianificazione previsto dal PPR.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE PUNTUALE

1. Art. 3. comma 6

Si chiede di inserire nell'elenco di cui all'Art. 3 delle NdA del PPR il PTP della Provincia di Novara, approvato dalla Regione Piemonte con DCR 383-28587 il 5/10/2015. Il su citato Piano, ai sensi dell'Art. 4 della L.R. 56/77, è stato approvato come Piano Territoriale con valenza paesaggistica a tutti gli effetti.

Consapevoli che il Codice dispone che i Piani Paesistici vengano redatti a livello regionale, si ritiene che queste disposizioni non siano retroattive, di conseguenza si ritiene che il PTP approvato nel 2004 sia da trattare alla stregua del Piano Paesistico del Terrazzo Novara – Vespolate approvato nel 2009 con DCP n. 21 del 20/04/2009.

2. Art. 14. Sistema idrografico, comma 5

L'art.14 al comma 5 recita: ".... Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice, per aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c.,del Codice si intendono tutti i fiumi e torrenti per l'intero percorso, nonché i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775, relativamente ai tratti in esso indicati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, del Codice.".

Interpretando alla lettera quanto citato parrebbe che, mentre i corsi d'acqua elencati nel Regio Decreto (tutti), sono assoggettati alla tutela dell'articolo 142 del Codice per il tratto indicato nel decreto stesso, venga estesa tale tutela a tutti gli altri fiumi e torrenti (non elencati nel Regio Decreto) per tutto il loro corso, il che pare un po' un controsenso.

Interpretando invece in maniera meno letterale sembrerebbe che l'Art. 14 estende la tutela dell'articolo 142 del Codice a tutti i fiumi e torrenti (compresi quelli da Regio Decreto) su tutto il corso, e per i restanti corsi d'acqua (che non siano fiumi o torrenti) inclusi nel Regio Decreto, solo per il tratto indicato nel Decreto stesso.

Si chiede di chiarire questo dubbio interpretativo.

Si chiede inoltre di chiarire, al fine della corretta applicazione proprio di questo disposto normativo, dal momento che alcuni corsi d'acqua hanno classificazioni diverse ("Torrente"

piuttosto che "Roggia" ecc.) a seconda che siano elencati nel Regio Decreto, CTR, IGM o PRG, quali di queste fonti prevalga sull'altra. Ad esempio a pag. 123 del Codice – seconda parte, in Comune di Novara in base al Regio decreto vi è in elenco il "torrente Strona di Boca e Cavallirio", lo stesso dalle altre fonti su citate (CTR, IGM, PRG) è invece catalogato come "Roggia Mora".

3. Art. 15. Laghi e territori contermini

- **3a. Comma 2** Si chiede di precisare se l'esclusione della tutela ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b) del Codice, riferita ai territori contermini agli invasi artificiali costruiti a scopo d'irrigazione riguardi gli invasi a uso esclusivo d'irrigazione o anche gli invasi di utilizzo misto (irriguo, potabile, idroelettrico).
- **3b. Comma 7** Si chiede di specificare maggiormente l'espressione al punto a. "è consentita la previsione di interventi diomissis nuova edificazione quando risulti opportuna una maggiore definizione dei bordi dell'insediato, da perseguire" in quanto si ritiene che non sia sufficientemente chiaro e lasci troppo alle singole interpretazioni cosa si intenda per "maggiore definizione dei bordi dell'insediato" e soprattutto da cosa si evinca la necessità (opportunità) di effettuare questa operazione.

4. Art. 16. Territori coperti da foreste e da boschi

- **4a. Commi 11 12** I Commi 11 e 12 Prescrizioni, fanno riferimento alla tutela dei boschi identificati come habitat d'interesse comunitario, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000. Si chiede a quale dato bisogna fare riferimento, dal momento che il tematismo di tali aree boscate non è presente nella cartografia di Piano.
- **4b. Comma 12** Al comma 12 viene specificato che: sia opere e infrastrutture di interesse regionale e sovraregionale, che impianti idroelettrici nonché di infrastrutture per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica sono consentiti in tali aree se "non localizzabili altrove".

Si chiede di specificare che cosa si intende con tale locuzione, in quanto, soprattutto per quanto riguarda gli impianti idroelettrici, vi è sempre la possibilità di posizionarli in altri punti della rete idrografica.

5. Art. 20. Aree di elevato interesse agronomico, comma 6

- **5a.** Si chiede di chiarire se l'espressione di cui al comma 6 gli "...eventuali nuovi impegni di suolo..." si riferiscono di fatto a qualunque tipo di occupazione del suolo, comprendendo tutti i tipi di edificazione e tutti i tipi di occupazione, anche temporanea, reversibili e non reversibili, del suolo.
- **5b.** Si chiede di chiarire l'espressione "...dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti...", in quanto si ritiene che così formulata di adito a molteplici interpretazioni.

- **5c.** Si chiede inoltre se tali limitazioni valgano anche per le aree già assentite nei PRG vigenti.
- **5d.** Sempre al comma 6 si fa riferimento ai piani di settore: "... i relativi piani di settore definiscono i criteri e la disciplina delle modalità di intervento per rendere compatibili, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione, recupero e compensazione, gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di ridurre l'impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l'assetto morfologico e il paesaggio."

Si chiede a quali parametri fare riferimento in attesa dell'adeguamento dei relativi piani di settore.

6. Art. 33. Luoghi ed elementi identitari

Vi è un errore di numerazione dei commi (due commi 19)

7. Art. 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative

- Il capitolo 3.4 non è presente nella Relazione al Ppr;
- Il comma 5 ha un articolato che inizia con la lettera g

8. Art. 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive

Il comma 3 - Indirizzi recita: "A livello regionale sono definiti specifici indirizzi e criteri per la riqualificazione delle aree caratterizzate da elementi critici a rilevanza sovralocale." Si chiede se si intende che "specifici indirizzi e criteri" verranno definiti in futuro o se ci sono già degli strumenti a cui fare riferimento e quali.

9. Art. 46. Adequamento al PPR

- **9a. Comma 2** Consapevoli di quanto disposto dall'Art. 145, comma 4 del Codice, si chiede alla Regione Piemonte di coordinare i processi di adeguamento di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle varie scale al fine di evitare processi scoordinati e dispendiosi.
- **9b. Comma 4** Si chiede di chiarire quale sia il soggetto che deve fare l'accertamento della conformità degli interventi al PPR, se può intendersi come soggetto competente all'accertamento il tecnico comunale.

RELATIVAMENTE ALLA CARTOGRAFIA

- **10.** Si chiede di chiarire quale dato prevalga in caso di incoerenza tra cartografia e dati consultabili con Webgis.
- **11.** La mancanza di un perimetro preciso sui temi di "Relazioni visive tra insediamento e contesto" o "Aree rurali di specifico interesse paesaggistico" potrebbero portare a difficoltà interpretative.

RELATIVAMENTE ALLE SCHEDE DEL CATALOGO DEI BENI – PRIMA PARTE:

12. In diverse schede vengono poste prescrizioni in merito ai cartelli stradali.

Si chiede di chiarire se il divieto si applica a tutti i mezzi pubblicitari o se è possibile escludere le insegne e le preinsegne e se il divieto comporta l'avvio delle procedure di rimozione o si può attendere la scadenza delle singole concessioni.

13. In diverse schede vengono poste prescrizioni specifiche che non incidono solo sulla pianificazione ma direttamente sui permessi di costruire.

Ad esempio la scheda B054 che incide sul territorio di nove Comuni del novarese e cinque Comuni del verbano, vieta la realizzazione di nuove aree produttive/artigianali/commerciali il che pare una limitazione eccessiva.

Sempre nella stessa scheda è prescritto che "Gli eventuali nuovi edifici devono essere localizzati nei lotti interclusi e in continuità con le aree edificate esistenti....". La prescrizione così formulata, sembra non ammettere nuovi edifici, se non inseriti in lotti interclusi e in continuità con le aree edificate esistenti, neanche nelle aree già assentite dai Piani Regolatori vigenti.

Si chiede di chiarire quanto sopra e di dare una maggiore definizione alle espressioni "lotti interclusi" e "in continuità con le aree edificate esistenti" al fine di incorrere il meno possibile in interpretazioni diverse e quindi applicazioni diverse dei divieti sul territorio regionale.

Si segnala inoltre che i tempi di pubblicazione per le osservazioni in rapporto alla mole di informazioni contenute nel PPR e alle verifiche necessarie alla formulazione di osservazioni puntuali e specifiche, non consentono alla Provincia di precisare e/o di confermare molte indicazioni a larga scala del piano paesaggistico. Tali verifiche potranno essere effettuate soltanto nella fase di adeguamento del PTCP al PPR.

Nelle verifiche a campione che si è avuto modo di fare sulla cartografia è emerso ad esempio che non sono rilevati due grandi areali di insule specializzate (cave attive) sul territorio del Comune di Romentino.

Infine va sottolineato come preoccupi in modo particolare la fase transitoria che intercorrerà tra l'approvazione del PPR e l'adeguamento di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle varie scale.

Infatti, mentre per quanto riguarda i Beni tutelati e le relative prescrizioni in salvaguardia, la fase transitoria prevede la possibilità di "correzione" di cui al comma 5 dell'Art. 45, la stessa modalità non è prevista negli altri casi di errori materiali o precisazioni.

14. A tal proposito si chiede come si debba operare in regime transitorio in caso di disposizioni vincolanti su aree che contengano errori materiali di classificazione, soprattutto in caso di varianti parziali non soggette alla procedura di copianificazione e valutazione.

La stessa cosa vale per la delimitazione delle morfologie insediative, infatti, dai disposti dell'Art. 43, non è chiaro se le disposizioni di cui alle direttive del comma 5 trovino applicazione solo al loro recepimento nella strumentazione urbanistica e pianificatoria locale, o se le medesime trovino applicazione dalla data di approvazione del PPR stesso. Il che creerebbe problemi applicativi soprattutto nell'ambito delle varianti parziali.